



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari

La Corte, composta dai Magistrati:

Dott. Ssa [REDACTED]	Presidente
Dott. Ssa [REDACTED]	Consigliera
Dott. Ssa [REDACTED]	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 220/2023 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'avv. SORGENTONE ANDREA

parte appellante

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED]

parte appellata

Oggetto: contratti bancari

All'udienza del 9.1.2026 la consigliera relatrice si è riservata di riferire al collegio sulle seguenti



CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte appellante: *"si insiste affinché l'Ill.ma Corte D'Appello adita Voglia accogliere le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione in appello e qui di seguito riportate:*

CONCLUSIONI

- "1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;*
- 2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano condizioni diverse da quelle legali;*
- 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;*
- 4) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei "riassunti scalari" mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;*
- 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c 20380 all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati se non sia*



Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario";

Nel merito

2) respingere l'appello proposto e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Sassari n.338 del 2023 R.G. 1642/2022 emessa in data 04.04.2023 per i motivi esposti nei punti A-B-C;".

Svolgimento del processo

In via subordinata, nel caso in cui l'istituto di credito avesse fornito prova documentale del contratto, eccepiva l'illegittimità delle condizioni contrattuali in violazione del divieto di anatocismo, di quelle in punto di commissione di

massimo scoperto per indeterminatezza o per essere la stessa calcolata non sulla somma non utilizzata ma sulla punta di massimo scoperto e comunque la non debenza di ogni voce di spesa non frutto di pattuizione scritta.

La banca convenuta si costituiva in giudizio e, in primis, precisava che l'attrice avesse concluso due contratti, uno in data 29.1.2001 e l'altro, sostitutivo del primo, in data 12.6.2007 e rilevava come, a suo dire, le censure di cui alla citazione fossero dirette solo al primo; eccepiva come l'allegazione attrice di avvenuta stipula del contratto in forma orale non fosse idonea, per mancanza di chiarezza e contraddittorietà, a spostare l'onere probatorio sulla banca e, a ogni modo, produceva il contratto di conto corrente, sia quello del 29.10.2001 che quello del 12.6.2007, sostenendo la validità delle condizioni relative all'anatocismo, la determinatezza della CMS, e la espressa pattuizione delle "spese per operazioni" e "spese per comunicazioni alla clientela". Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva *"la prescrizione del diritto alla restituzione di tutti i versamenti solutori destinati a coprire le singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi e quindi agli interessi anatocistici addebitati prima dei dieci anni dalla data di notificazione della domanda, la cui entità, destinazione solutoria e data (dei versamenti) è provata dagli estratti conto prodotti dalla controparte"*.

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 338/2023, rigettava la domanda, sul presupposto che:

- i tassi di interesse applicati e l'anatocismo fossero conformi alle condizioni di cui al contratto del 29.10.2001;
- l'asserzione circa l'usurarietà degli interessi e delle commissioni fosse generica;



-il contratto prevedesse tutte le spese applicate e il costo relativo alla CMS fosse giustificato e la relativa previsione fosse determinata.

Avverso tale decisione ha proposto appello [REDACTED] deducendone l'erroneità per i seguenti motivi:

- i) il primo giudice avrebbe ritenuto valida la clausola relativa alla CMS pur in assenza dell'esplicitazione degli elementi univoci per la sua determinazione e nonostante l'assenza di causa;
- ii) il tribunale non avrebbe accertato l'illegittimità degli addebiti sebbene operati in assenza di previsione convenzionale;
- iii) il giudice a quo avrebbe ritenuto la legittimità dell'anatocismo malgrado la modifica, introdotta con legge 147/2013 co. 629, dell'art. 120 co. 2 Tub, che avrebbe vietato la capitalizzazione anatocistica quanto meno dal 1.1.2014 e comunque l'anatocismo non sarebbe consentito neanche per il periodo precedente per la mancanza di sottoscrizione della relativa clausola.

Il [REDACTED] si è costituito in giudizio e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello: secondo la parte appellata, l'originaria attrice avrebbe enunciato, nella citazione introduttiva del primo grado, un mero proposito di contestare il contratto di conto corrente soltanto all'esito della sua produzione e si sarebbe limitata a eccepire l'illegittimità della cms per indeterminatezza; tuttavia, una volta versato in causa il documento negoziale da parte della banca, non avrebbe contestato alcunché se non, per la prima volta, nella comparsa conclusionale (in cui eccepiva l'omessa indicazione della base di calcolo, come anche della periodicità). Dal che conseguirebbe, altresì, la novità dell'eccezione nei termini



in cui è stata prospettata nell'atto d'appello. Né sarebbe possibile, a detta dell'appellato, il ricorso all'esercizio del potere di rilievo d'ufficio delle nullità da parte del giudicante.

Premesso, poi, che non sarebbe stato impugnato il capo della sentenza con cui il tribunale avrebbe accertato che le contestazioni attoree riguardavano solo il contratto del 2001, ha eccepito la novità del motivo d'impugnazione riguardante la "commissione mancanza fondi" e "istruttoria veloce" giacché l'originaria attrice in primo grado si sarebbe limitata a eccepire, peraltro genericamente, l'indeterminatezza della cms. In ogni caso, la deduzione sarebbe infondata nel merito, giacché il contratto del 2007 prevederebbe la commissione di istruttoria, la commissione di revisione fido, come anche la commissione per l'affidamento, poi sostituite dalla commissione d'istruttoria veloce in adeguamento alle disposizioni del D.L. 201/2011.

Ha, infine, eccepito la novità e, quindi, l'inammissibilità del rilievo relativo alla mancata sottoscrizione della clausola anatocistica e, comunque, ne ha affermato la validità.

Con ordinanza del 11.1.2024 è stata disposta *ctu contabile al fine di "rideterminare il saldo del c/c n. 20380 alla data dell'ultimo estratto prodotto, partendo dal saldo esposto nel primo estratto ed applicando le condizioni contrattuali con esclusioni della c.m.s., della c.m.f., della c.i.v. e della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014"*.

All'udienza del 9.1.2026 la consigliera si è riservata di riferire al collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

Serial#: 77acb67fd19ffec18b1c01a929d29880
Serial#: 7e397a36086ff7eca8eba5ae139c9d96

Firmato Da:
Firmato Da:



1. Il motivo d'appello sub i)

Con il mezzo d'impugnazione in parola, l'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice avrebbe escluso la nullità della clausola relativa alla cms nonostante la sua indeterminatezza e l'assenza di causa.

Più precisamente, la difesa di [REDACTED], dopo aver trascritto la motivazione della sentenza impugnata, ha dato atto di aver evidenziato la mancanza di qualsivoglia parametro utile a determinare il valore della cms, essendo indicata, nel contratto di apertura di conto corrente, la sola aliquota dello 0,75%, di talché dalla mera lettura della clausola contrattuale emergerebbe la nullità di essa.

Ha, indi, menzionato la giurisprudenza che individua la causa della cms nella remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e che ritiene nulla per difetto di causa la relativa clausola in quanto invece conteggiata sulla somma massima utilizzata in un determinato periodo di tempo andando così a sovrapporre detta remunerazione agli interessi corrispettivi. Ha, a quel punto, richiamato anche la giurisprudenza che, pur ammettendone in astratto la validità, esige che il suo contenuto sia determinato o determinabile. Ha, quindi, trascritto alcuni passaggi motivazionali della giurisprudenza che ritiene nulla tale commissione sia ove rappresenti un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e rappresenti un ulteriore corrispettivo preteso dalla banca per l'utilizzo del credito concesso al correntista sia ove indeterminato il suo oggetto avuto riguardo sia al metodo sia alla periodicità di calcolo.



Ha, infine, precisato che le medesime contestazioni dovevano valere anche per il contratto del 12.6.2007 e chiesto che, alla luce di quanto esposto, dovesse ritenersi invalida la clausola relativa alla cms con conseguente elisione delle somme addebitate dall'istituto a quel titolo.

L'espositiva che precede induce questa corte ad affermare che con la doglianza in disamina l'appellante abbia denunciato l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver ritenuto la nullità della commissione di massimo scoperto sia per difetto di causa sia per indeterminatezza della clausola.

Tanto premesso, mette conto di evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa della parte appellata, nessun capo della pronuncia impugnata contiene la statuizione che l'attrice avrebbe limitato le proprie contestazioni al contratto di conto corrente del 2001. Semmai, e questo è quanto si evince dalla lettura integrale della sentenza n. 338/2023 del tribunale di Sassari, il primo giudice, quanto all'asserita applicazione di tassi d'interesse ultralegali, affermava che *"la produzione in giudizio del contratto di conto corrente del 29.10.2001 con le condizioni economiche pattuite (in particolare quanto ai tassi d'interesse applicati) determina il superamento della principale censura di parte attrice"*, che è affermazione di tenore diverso da quello invocato dalla difesa dell'istituto di credito.

Ciò posto ed esclusa, quindi, l'esistenza di qualsivoglia giudicato sull'oggetto della domanda di nullità proposta dall'attrice, la doglianza della parte appellante coglie nel segno nei termini in appresso specificati con riguardo alla mancanza di causa della cms.



Invero, nella citazione introduttiva del primo grado l'originaria attrice deduceva l'annotazione di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge sul c/c n. 20380 e chiedeva la rettifica del saldo dell'ultimo estratto conto prodotto (ossia quello al 31.7.2020): "(...) ... *accertare e dichiarare il saldo del c/c 20380 all'ultimo estratto conto prodotto...*".

Le contestazioni [REDACTED] concernevano, pertanto, tutto il rapporto di conto corrente n. 20380 sino all'ultimo estratto conto prodotto (31.7.2020).

Inoltre, pur avendo eccepito l'assenza di forma scritta, l'originaria attrice chiedeva, in via subordinata, domandarsi la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente, ove il convenuto ne avesse fornito prova documentale. E contestava la *"nullità/validità/illegittimità delle clausole eventualmente presenti nei contratti, se esistenti, per: 1) nullità per contrarietà al divieto di anatocismo; 2) illegittimità della c.m.s. per indeterminatezza o per essere la commissione calcolata non sulla somma non utilizzata dal correntista ma sulla punta di massimo scoperto (da cui il nome della commissione) del trimestre di riferimento, fermo restando che dovranno essere stornate tutte le voci di costo non espressamente pattuite in forma scritta"* (par. 4, pag. 13 della citazione di primo grado).

La circostanza che quest'ultima contestazione fosse avvenuta *"salvo miglior esame"* non le toglie alcun valore né la riduce, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della parte appellata, a mero proposito di contestare il contratto solo all'esito della produzione del documento, bensì ha il solo scopo di



introdurre una riserva di più approfondita di contestazione senza con ciò privare di valore quella già sollevata con l'atto introduttivo.

Inoltre, contrariamente all'assunto dell'appellato, le suddette contestazioni riguardavano, all'evidenza, la regolamentazione delle condizioni del rapporto in qualunque documento eventualmente racchiuse (ove prodotto in giudizio).

Ciò posto, non è superfluo rilevare come l'originaria attrice non si fosse limitata a eccepire l'illegittimità della cms per indeterminatezza, bensì, ne avesse eccepito anche la mancanza di causa e anche sotto quest'ultimo profilo è stata contestata la correttezza della decisione oggetto di gravame.

Tutto ciò premesso, il mezzo d'impugnazione in disamina è ammissibile ed è fondato, posto che erroneamente il giudice a quo riteneva che la c.m.s fosse sorretta da causa.

Invero, attraverso la ctu esperita nel presente grado di giudizio a firma dott. Ssa [REDACTED] è stato acclarato che la cms è stata conteggiata dalla banca sul massimo saldo a debito del periodo in contestazione, pari a euro 686.314,99, e quindi è comprovato come fosse stata conteggiata sulla somma massima utilizzata nel periodo di tempo in verifica andando così a sovrapporre detta remunerazione agli interessi corrispettivi (*"E' stata, inoltre, calcolata la c.m.s. sul massimo saldo a debito del periodo di euro 686.314,99"*: vd. relazione della Ctu a firma dott.ssa [REDACTED]).

Pertanto, il rilievo di parte appellante in questi termini è fondato.



Come questa corte ha avuto modo più volte di affermare, trattasi, come è evidente, di clausola nulla per difetto di causa, posto che il corrispettivo della utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca è rappresentato dagli interessi: *"al riguardo va ricordato che la commissione di massimo scoperto ha la diversa funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un certo tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito, sicché deve trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui il cliente non abbia concretamente usufruito del credito, mantenuto aperto dalla banca, e limitatamente alla durata dell'accordato tenuto disponibile"* (cfr. ex aliis Corte d'Appello di Sassari 281/2018; id. 154/2020).

Invero, la commissione di massimo scoperto costituisce la *"remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma"* (così, in parte motiva: Cass. civ. 870/2006). È stato, difatti, chiarito come essa assolve a una funzione economico-giuridica diversa da quella propria degli interessi: *"mentre questi costituiscono la traduzione in termini di accessorio contrattuale della normale fruttuosità del denaro, remunerato pro die in misura di una percentuale sul quantum il sacrificio fatto da chi si priva di liquidità prestandola ad un terzo, la c.d. commissione di massimo scoperto costituisce l'autonoma remunerazione per gli istituti di credito a fronte dell'onere di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto per il quale il cliente è stato affidato."*

Ne deriva che la stessa ha una giustificazione solo ove calcolata sulla somma messa a disposizione del correntista e rimasta non adoperata, e non sulla somma massima utilizzata nel periodo (cosiddetta "punta" nel trimestre) e per tutti i



giorni del periodo di riferimento: in tali termini, essa finirebbe infatti per costituire una non dovuta duplice voce accessoria, sommata all'interesse che già remunera la banca della perdita di liquidità" (così Corte d'Appello di Campobasso 464/2025; negli stessi termini: Corte d'Appello di Bari 1347/2025).

Sulla scorta di quanto precede, in riforma della sentenza impugnata, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto dev'essere dichiarata nulla, con conseguente espunzione dall'addebito delle somme conteggiate a quel titolo.

Anche a tale proposito soccorrono gli esiti della ctu a firma dott.ssa [REDACTED], la quale ha quantificato in ragione di euro 27.573,98 le somme addebitate a tale titolo.

Non occorre pronunciarsi sui restanti rilievi concernenti l'indeterminatezza della clausola relativa alla cms, che devono ritenersi assorbiti.

2. Il motivo d'appello sub ii)

Con tale censura la parte appellante ha lamentato che il tribunale erroneamente non avrebbe accertato l'illegittimità degli addebiti per commissione mancanza fondi e commissione d'istruttoria veloce sebbene operati in assenza di previsione convenzionale.

La doglianza è ammissibile.

Al riguardo, è sufficiente ribadire quanto supra illustrato e cioè che sin dalla citazione introduttiva del primo grado l'originaria attrice, pur avendo eccepito l'assenza di forma scritta, chiedeva, in via subordinata, domandarsi la nullità



delle clausole contenute nel contratto di conto corrente, ove il convenuto ne avesse fornito prova documentale e, in particolare, contestava la *"nullità/validità/illegittimità delle clausole eventualmente presenti nei contratti, se esistenti"* per violazione del divieto di anatocismo e invalidità della cms per indeterminatezza o mancanza di causa e chiedeva che fossero stornate *"tutte le voci di costo non espressamente pattuite in forma scritta"* (par. 4, pag. 13 della citazione di primo grado).

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della banca, l'originaria attrice non si limitava a eccepire l'indeterminatezza della cms bensì introduceva, sebbene in via subordinata, una vera e propria domanda di nullità degli addebiti compiuti dalla banca in difetto di apposita pattuizione e versava in causa gli estratti conto e gli scalari a riprova dei ridetti addebiti, unitamente ai contratti di apertura di credito, dai quali emergeva l'assenza di qualsivoglia pattuizione di cmf e civ, contemplando essi ben diverse commissioni, quali commissione di istruttoria, commissione di revisione fido, commissione per l'affidamento. Inoltre, la banca, originaria convenuta, all'atto della tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado, produceva il contratto (rectius i contratti) contenente la regolamentazione delle condizioni del conto corrente in contestazione, e cioè l'accordo del 29.10.2001, poi sostituito da quello del 12.6.2007, nei quali era contenuta la sola previsione della commissione di massimo scoperto, non rinvenendosi alcuna pattuizione della commissione mancanza fondi né della commissione istruttoria veloce.

Ebbene, la tempestiva allegazione dell'addebito di costi non espressamente pattuiti unitamente agli elementi tempestivamente allegati e acquisiti alla causa



(ricavabili dalla documentazione testé menzionata) era ed è, a ogni modo, idonea a fondare il rilievo officioso della nullità per omessa pattuizione delle commissioni mancanza fondi e istruttoria veloce in parola.

La circostanza che la contestazione attrice fosse avvenuta "salvo miglior esame" non le toglie alcun valore né la riduce, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della parte appellata, a mero proposito di contestare il contratto solo all'esito della produzione del documento dovendo qui ribadirsi quanto già esposto nel precedente paragrafo, ossia, che trattasi di mera riserva di più approfondita contestazione senza con ciò privare di valore quella già sollevata con l'atto introduttivo.

Il rilievo è, altresì, fondato nel merito.

Le condizioni del conto corrente 20380 in contestazione sono disciplinate nel contratto del 29.10.2001, poi sostituito da quello del 12.6.2007.

Ebbene, come già visto, in entrambi i contratti è contenuta la sola previsione della commissione di massimo scoperto, non rinvenendosi alcuna pattuizione della commissione mancanza fondi né della commissione istruttoria veloce. Analoghe considerazioni valgono per i contratti di apertura di credito, i quali contemplano ben diverse commissioni, quali commissione di istruttoria, commissione di revisione fido, commissione per l'affidamento.

Né potrebbe considerarsi equipollente all'espressa pattuizione la comunicazione unilaterale della modifica delle condizioni del rapporto in quanto, appunto, unilaterale e non concordata tra le parti.



Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi che erroneamente il Tribunale di Sassari rigettava integralmente le domande attrici dopo aver dato atto, per quanto di rilievo ai fini della decisione sul motivo d'impugnazione in disamina, che *"il contratto prodotto prevede anche tutte le spese applicate"*.

Deve, in definitiva, essere espunto anche tale addebito, che la ctu dott. Ssa [REDACTED] ha stimato in ragione di euro 1.340,12 per cmf e di euro 271,27 per civ.

3. Il motivo d'appello sub iii)

Con la censura in commento parte appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata in quanto avrebbe ritenuto legittima la capitalizzazione delle competenze.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Con riferimento al periodo anteriore al 1 gennaio 2014 l'appellante ha eccepito, per la prima volta solamente nel presente giudizio, la vessatorietà della clausola che prevede la reciprocità della capitalizzazione per omessa specifica sottoscrizione.

Infatti, nella citazione introduttiva del primo grado l'originaria attrice deduceva l'annotazione di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge sul c/c n. 20380 e chiedeva la rettifica del saldo dell'ultimo estratto conto prodotto (ossia quello al 31.7.2020): *"(...) ... accertare e dichiarare il saldo del c/c 20380 all'ultimo estratto conto prodotto..."*). Inoltre, pur avendo eccepito l'assenza di forma scritta, chiedeva, in via subordinata, domandarsi la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente,



ove il convenuto ne avesse fornito prova documentale. E contestava la *"nullità/validità/illegittimità delle clausole eventualmente presenti nei contratti, se esistenti, per: 1) nullità per contrarietà al divieto di anatocismo; ..."* (par. 4, pag. 13 della citazione di primo grado).

Ebbene, pur a fronte della tempestiva produzione, da parte della banca, del contratto (rectius dei contratti) contenente la regolamentazione del rapporto di conto corrente in contestazione, la difesa dell'██████████ non deduceva, entro i termini per la cristallizzazione del thema decidendum, la mancata sottoscrizione della clausola relativa all'anatocismo e allegava tale circostanza, per la prima volta, con l'atto d'appello.

Conseguentemente, in siffatta ipotesi di azione di rettifica del saldo nella quale l'onere di allegazione e prova incombe sull'originaria attrice, neppure potrebbe sollecitarsi l'esercizio del potere di rilevare d'ufficio la nullità in difetto di tempestiva allegazione del relativo fatto costitutivo. Se infatti è vero che la nullità in commento è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa è ammissibile nei limiti in cui siano stati ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottostanti ed acquisiti al giudizio i riscontri probatori necessari all'accertamento della pretesa invalidità (cfr. Cass. 20713/2023). Invece, nella specie, è mancata la tempestiva deduzione dell'omessa sottoscrizione della clausola che si commenta.

Al riguardo, è stato efficacemente chiarito che *"la circostanza in fatto fonte della ipotetica nullità non è sufficiente sia presente nei documenti prodotti, ma deve essere allegata (sia pure senza invocarne l'effetto invalidatorio, posto che*



quest'ultimo sarà rilevato d'ufficio) e soprattutto deve essere allegata tempestivamente.

Infatti il rilievo officioso presuppone che la parte interessata abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati" (così in parte motiva: Cass. civ. 32188/2024).

Né potrebbe supplirsi mediante la consulenza tecnica d'ufficio, che, com'è noto, può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione (oltre che di prova)



incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.

Con riguardo al periodo successivo al 1.1.2014, la doglianza è infondata.

È appena il caso di evidenziare, al proposito, come riscontrato dalla ctu dott.ssa [REDACTED], che gli estratti conto e gli scalari dal 30.9.2010 e sino al 28.2.2022 hanno restituito un saldo trimestrale attivo, e gli interessi passivi del periodo sono stati quantificati in appena euro 47,47 e quelli attivi in euro 3,01.

4. Parziale riforma della sentenza impugnata e regolamentazione delle spese di lite

Sulla scorta di quanto precede, questa corte non può che aderire alle conclusioni della ctu dott.ssa [REDACTED] che, in coerenza con il quesito postole (*"Ridetermini il saldo del c/c n. 20380 alla data dell'ultimo estratto conto prodotto, partendo dal saldo esposto nel primo estratto ed applicando le condizioni contrattuali con esclusioni della c.m.s., della c.m.f., della c.i.v. e della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014"*) e previo esame dei contratti di c/c e apertura di credito e degli estratti conto e scalari dal 31.12.2001 al 28.02.2022, ha correttamente rideterminato il saldo del conto corrente in misura pari a euro 38.817,23 a favore della correntista.

L'appello dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma quanto al rigetto della domanda di nullità degli interessi anatocistici, deve rideterminarsi in euro 38.817,23 a favore della correntista il saldo del conto corrente n. 20380 al 28.2.2022



Avuto riguardo al non integrale accoglimento della pretesa attrice, il [REDACTED] [REDACTED] dev'essere condannato alla rifusione dei 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per l'intero in dispositivo come da dm 147/2022 in applicazione dei parametri delle cause entro 52.000,00, valori medi. Con la precisazione che deve disporsi la distrazione in favore dell'avv. Sorgentone dichiaratosi antistatario.

I costi della ctu già liquidati con separato decreto devono essere posti definitivamente a carico dell'appellante per 1/3 e dell'appellato per 2/3.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 338/2023, che conferma limitatamente al rigetto della domanda di nullità degli interessi anatocistici e, per l'effetto, accerta in euro 38.817,23 a favore della correntista il saldo rettificato del conto corrente 20380 al 28.2.2022;
- condanna la parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi del primo grado, oltre spese generali, iva e cpa e in euro 777,00 per spese ed euro 9.991,00 per compensi del presente grado, oltre spese generali, iva e cpa, compensate nel resto, da distrarsi in favore dell'avv. Sorgentone dichiaratosi antistatario;



- pone definitivamente i costi della ctu già liquidati con separato decreto a carico dell'appellante per 1/3 e dell'appellato per 2/3.

Così deciso in Sassari, il 28/1/2026

La Presidente

Dott. Ssa [REDACTED]

La Consigliera est.

Dott. Ssa [REDACTED]

